

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5426 del 22/10/2018
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 ĩ Ditta ICE ROAD DI MASSARI DAVIDE E C. S.A.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI, BAR E RISTORANTE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA BRED A N° 79.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5608 del 18/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – **Ditta ICE ROAD DI MASSARI DAVIDE E C. S.A.S.** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI, BAR E RISTORANTE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA BREDA N° 79.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **ICE ROAD DI MASSARI DAVIDE E C. S.A.S.**, avente sede legale in Comune di Caorso, Via I Maggio n° 33, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Monticelli d'Ongina) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 28/05/2018, prot. n° 7179 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/8609), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"distribuzione carburanti, bar e ristorante"* svolta nell'impianto ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina, Via Breda n° 79;

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi (S1 di acque reflue domestiche ed S2 costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrici superficiale;

Verificato che:

- presso l'impianto in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito specificati:
 - scarico **S1** costituito dalle acque reflue derivanti dalla cucina e dai servizi igienici del locale bar-ristorante, sottoposte a trattamento depurativo con degrassatore, fossa Imhoff e impianto biologico a fanghi attivi dimensionato per 45 A.E.;
 - scarico **S2**: costituito dalla unione delle acque reflue di prima pioggia ricadenti sul piazzale di distribuzione carburanti, e dalle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici annessi all'impianto di distribuzione carburanti. L'impianto di prima pioggia è dimensionato per una superficie di 2.000 mq ed è costituito da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo, deoliatore e filtro oleoassorbente. Le acque di seconda pioggia vengono convogliate in corpo idrico superficiale attraverso apposito pozzetto ripartitore, posizionato immediatamente prima della vasca di "prima pioggia". Il sistema di trattamento delle acque reflue dei servizi igienici è costituito da pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico dimensionato per 3 A.E. a fronte di un'utenza pari a 2 A.E.;
- gli scarichi S1 ed S2 recapitano nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale di bonifica Laghetti (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico in uscita dalla vasca di laminazione non è soggetto ad autorizzazione, in quanto la vasca medesima raccoglie solo le acque meteoriche di dilavamento provenienti da piazzali non interessati da attività sporcanti, nonché le acque di seconda pioggia;

- gli scarichi S1 ed S2 di cui sopra erano stati autorizzati con Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con atto D.D. n° 1366 del 09/05/2016 e rilasciata alla Ditta RISC S.R.L. dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con atto del 25/05/2016, prot. n° 4326;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Monticelli d'Ongina con nota del 01/10/2018, prot. n° 9348 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/15175), e PEC del 15/10/2018 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/16292);

Preso atto che il Comune di Monticelli d'Ongina interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla Legge quadro n. 447/95, con nota pervenuta a questa Struttura ed assunta al prot. n. 14656 in data 20/9/2018 ha espresso parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti relativi all'impatto acustico;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Vista, altresì, la nota 16/05/2014, prot. n° PG/2014/210850 (acquisita agli atti provinciali in pari data con prot. n° 32463), con la quale la Regione Emilia Romagna ha fornito indicazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi costituiti dalla miscelazione di acque di prima pioggia/reflue di dilavamento con acque reflue domestiche;

Visto, inoltre, il Regolamento ArpaE per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ICE ROAD DI MASSARI DAVIDE E C. S.A.S.** per l'attività "*distribuzione carburanti, bar e ristorante*" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina, Via Breda n° 79;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai **sensi** dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla

Ditta **ICE ROAD DI MASSARI DAVIDE E C. S.A.S.** (C. FISC. 01614370334), avente sede legale in Comune di Caorso, Via I Maggio n° 33, per l'attività di "distribuzione carburanti, bar e ristorante" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina, Via Breda n° 79. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 2 scarichi (S1 di acque reflue domestiche ed S2 costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale di bonifica Laghetti;

2. **di impartire**, per gli scarichi S1 e ed S2 aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale di bonifica Laghetti, le seguenti **prescrizioni**:

- a) lo scarico immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
- b) il numero di abitanti equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per gli impianti di trattamento;
- c) i pozzetti di controllo posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole ispezione della rete fognante;
- d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi, dei grassi e degli oli dagli impianti stessi, nonché lo svuotamento (almeno annuale) e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente
- e) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai punti precedenti, dovrà essere resa disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
- f) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento avaria alle condotte fognarie, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Monticelli d'Ongina e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Monticelli d'Ongina e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impinatti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo**:

- che i fanghi, i grassi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con parere del 27/09/2018, prot. n° CBP/11115 di seguito riportato: *"i manufatti di immissione nel canale consortile con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) devono essere eventualmente adattati tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna"*;

4. **di dare atto che**:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con atto D.D. n° 1366 del 09/05/2016 e rilasciata alla Ditta RISC S.R.L. dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con atto del 25/05/2016, prot. n° 4326;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po.

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.